

Disegno di legge recante
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

Art. 1

(Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: “6.bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. 6.ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.”.
2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) le parole da “secondo” a “complessa” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
3. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché al personale regionale componente, in qualità di Presidente o segretario, delle commissioni di esame per corsi di formazione autofinanziati qualora le sedute di esame si tengano al di fuori dell'orario di lavoro.”;
 - b) al comma 82 sostituire le parole da “alle forze di polizia” a “pubblica sicurezza” con le parole “agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza” e aggiungere, infine, le seguenti parole: “Al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, la Regione è autorizzata a stipulare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale, definendo, altresì, le misure di valutazione e monitoraggio delle iniziative assunte.”
4. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole “entro il 2020” con le seguenti “nei termini previsti dalle normative vigenti”;
 - b) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.”.
5. Alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6:
 1. al comma 1, dopo le parole “dalla competente struttura della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “, salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990”;
 2. al comma 2, dopo le parole “senza necessità di ulteriori istanze o diffide” sono aggiunte le seguenti: “salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/90.”;

3. al comma 6, le parole “le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”;
- b) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole “L'applicazione pianificata del fuoco prescritto” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990,”.
6. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati) sostituire il comma 3 dell'articolo 3 con il seguente: “3. La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, è effettuata con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti.”

Art. 2

(Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dal Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 del 4 novembre 2015, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, dispone la costituzione di un'unica società strumentale derivante dalla fusione e/o incorporazione tra le società a controllo regionale “Campania Ambiente e Servizi spa” e “SMA Campania spa”, con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle attività società coinvolte e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione della società derivante dalla fusione o dall'incorporazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 11 dell'articolo 4 della Legge Regionale 9 agosto 2012 n. 27.

Art. 3

(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

1. In attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
- “ 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 e della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono finalizzate alla pianificazione, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti:”;
- b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole “successivo articolo 5” sono aggiunte le seguenti “, ed

è parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016.”;

c) al comma 1 dell'articolo 5:

1. all'alinea dopo le parole “21 gennaio 1994, n. 61” sono aggiunte le seguenti “e all'articolo 7 della legge n. 132 del 2016” ;
2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) cooperazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
3. dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) attività istituzionali tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge n. 132 del 2016, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 132 del 2016”;

d) al comma 2 dell'articolo 5 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

- “f) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;
- g) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti;
- h) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;
- i) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;
- l) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
- m) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo;
- n) attività di gestione ad esaurimento e completamento degli interventi programmati alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno.”;

e) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. Il Direttore generale dell'ARPAC è nominato tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge n. 132 del 2016.”;

f) il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato.

2. L'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 è soppressa. L'ARPAC subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'ARCADIS nonché delle iniziative e dei progetti promossi o in corso di esecuzione e definisce le modalità di trasferimento delle stesse ad ARPAC. Con la medesima delibera, la Giunta regionale approva la pianta organica dell'ARPAC rideterminata sulla base delle nuove e ulteriori competenze attribuite all'Agenzia dalla presente legge e dispone il trasferimento in ARPAC o, in relazione alle specifiche competenze, all'amministrazione regionale o ad altri enti strumentali regionali, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, del personale assunto in ARCADIS a tempo indeterminato mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. Dalla entrata in vigore della delibera di cui al comma precedente, sono abrogati il comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8; i commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1; la legge regionale 8 agosto 2014, n. 19; i commi da 1 a 4 dell'articolo 23 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.